

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XIII LEGISLATURA -----

N. 2901

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto con il **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica slovacca concernente la cooperazione nel settore della difesa, fatto a Bratislava il 28 maggio 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo dell'Accordo (in lingua italiana)	»	5
Testo dell'Accordo (in lingua inglese)	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica slovacca si basa sulla convinzione che la Carta delle Nazioni Unite, il Documento di Vienna, nonché l'atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la cooperazione in Europa contribuiscono a costruire la sicurezza e la stabilità dell'Europa ed ha lo scopo di rafforzare la fiducia attraverso la cooperazione bilaterale tra i rispettivi Dicasteri della difesa.

La collaborazione militare, che ai sensi dell'articolo I, dovrà essere conforme agli ordinamenti giuridici delle Parti ed agli impegni assunti in ambito internazionale, può essere così sintetizzata, come dagli articoli II e III:

dottrina militare e politica nazionale di difesa e organizzazione delle Forze armate;
ricerca scientifica e tecnologica nell'area della difesa;

difesa aerea e partecipazione delle Forze armate alla salvaguardia dell'ambiente;
sistemi logistici, sistemi di telecomunicazioni e materiali per la difesa;

attività culturale, artistica e sportiva;
storia militare, leggi e servizio legale;

adempimento degli impegni derivanti dalle Convenzioni internazionali;

visite ufficiali ed incontri di lavoro;

consultazioni, scambi di informazioni e di documenti;
attività addestrative congiunte.

L'articolo IV prevede che la cooperazione bilaterale dovrà essere pianificata annualmente e approvata dai Rappresentanti delle Parti nel corso delle riunioni di Stato Maggiore.

L'articolo IV contempla inoltre la costituzione di un Comitato Misto, esclusivamente dedicato alla cooperazione nel settore dei materiali e composto dai rappresentanti delle due Parti che si riunirà alternativamente nell'uno e nell'altro Paese.

L'articolo V regola la gestione delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati secondo le norme previste nei due Paesi. Viene anche specificato che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferiti a terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente.

L'articolo VI stabilisce i finanziamenti, reciprocamente determinati, delle varie attività e gli effetti connessi ad eventuali forme di assistenza sanitaria.

L'articolo VII precisa che eventuali controversie saranno risolte mediante trattative tra le Parti.

Infine, l'articolo VIII regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo e ne disciplina le eventuali modalità di recesso.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica slovacca concernente la cooperazione nel settore della difesa, fatto a Bratislava il 28 maggio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA

CONCERNENTE

LA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA



**ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA CONCERNENTE LA COOPERAZIONE
NEL SETTORE DELLA DIFESA**

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica Slovacca (d'ora in avanti denominati le Parti),

confermando la necessità di ottemperare alle direttive emanate dal Consiglio della Cooperazione del Nord Atlantico,

nella convinzione che la Carta delle Nazioni Unite, l'Atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, la Carta di Parigi per una Nuova Europa (1990) ed il Documento di Vienna del '92 ed altri importanti documenti dell'OSCE costituiscono un importante contributo al conseguimento del comune obiettivo fissato di costruire la sicurezza e la stabilità in Europa,

considerando i cambiamenti di portata storica che sono avvenuti in Europa e nel nuovo ordine mondiale, riconoscendo il ruolo stabilizzante delle forze armate,

desiderando cooperare per il reciproco rispetto e per il riconoscimento dei reciproci interessi nonché nel settore del rafforzamento della fiducia,

dichiarando la volontà di avviare una duratura cooperazione bilaterale,
hanno concordato quanto segue:

Articolo I

Limiti della cooperazione

In forza del presente accordo non potrà essere intrapresa alcuna forma di cooperazione che violi le leggi esistenti, i regolamenti, gli impegni internazionali e le politiche nazionali/internazionali dei due Paesi.

Articolo II

Settori di cooperazione

La cooperazione tra le Parti riguarderà i seguenti settori:

- a) dottrina militare e politica di difesa nazionale,
- b) organizzazione delle Forze Armate,

- c) addestramento e formazione militare,
- d) questioni di reciproco interesse inerenti la Difesa Aerea e l'Aeronautica Militare,
- e) ricerca e tecnologia nel campo della Difesa,
- f) assistenza sanitaria e cure mediche nel settore della Difesa,
- g) sistemi logistici,
- h) sistemi di telecomunicazione,
- i) scambi di opinioni ed esperienze sulle infrastrutture militari,
- i) partecipazione delle Forze Armate alla protezione ambientale,
- k) attività culturali, artistiche e sportive,
- l) storia militare,
- m) leggi e consulenza legale,
- n) assolvimento degli impegni derivanti dalle Convenzioni Internazionali, quali la Convenzione di Vienna concernente le misure di rafforzamento della fiducia e il disarmo,
- o) equipaggiamenti militari,
- p) altri settori.

Articolo III

Forme di cooperazione

Le Parti intraprenderanno la cooperazione svolgendo le seguenti attività:

- a) visite e riunioni ufficiali
- b) addestramento congiunto,
- c) scambi di informazioni e documenti,
- d) consultazioni,
- e) conferenze e riunioni,
- f) manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di altro genere.

Articolo IV

Pianificazione della cooperazione

1. Le effettive attività di cooperazione delle Parti saranno elencate nella pianificazione annuale per l'anno successivo, che sarà preparata dalle due Parti ogni anno entro il 15 novembre e firmata dai Rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.
2. Il piano di cooperazione bilaterale sarà approvato dai Rappresentanti delle Parti nel corso di riunioni di stato maggiore e comprenderà i seguenti punti:
 - a) attività,

- b) luogo e organizzazione,
 - c) durata,
 - d) numero e livello dei Rappresentanti,
 - e) enti responsabili dello sviluppo dell'attività di cooperazione.
3. Per quanto riguarda le attività nel campo degli equipaggiamenti per la difesa sarà costituito un Comitato Misto composto dai Rappresentanti delle due Parti; esso avrà i seguenti compiti:
- valutare e promuovere la cooperazione tecnica e industriale tra i due Paesi,
 - esaminare eventuali problemi che possano presentarsi durante l'attuazione dell'Accordo e suggerire le relative misure correttive,
 - identificare e definire altri possibili settori di cooperazione,
 - agevolare attività, relazioni, forniture e/o acquisizioni tra industrie, tra enti governativi e tra industrie ed enti,
 - presentare alle rispettive Autorità nazionali proposte e raccomandazioni volte a migliorare l'attuazione dell'Accordo.

Il Comitato Misto si riunirà alternativamente in uno dei due Paesi secondo un calendario da definire.

Se necessario, il Comitato Misto potrà consultare esperti del settore degli equipaggiamenti militari nominati caso per caso.

Articolo V

Protezione delle informazioni classificate

1. La protezione delle informazioni e dei documenti classificati scambiati nel corso di detta cooperazione sarà regolata da uno specifico accordo intergovernativo firmato da entrambi i Paesi.
2. Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici ed equipaggiamenti militari, classificati e non, forniti ai sensi del presente Accordo, potrà avvenire solo previo consenso scritto del Governo, degli Enti o delle Industrie che li hanno messi a disposizione, se non altrimenti specificamente concordato dalle Parti.

Articolo VI

Responsabilità finanziarie

1. Gli oneri finanziari relativi all'attuazione del presente Accordo saranno sostenuti secondo le norme del diritto internazionale:

- a) In caso di delegazioni ufficiali:
la Parte inviante la delegazione pagherà:
- il trasporto del personale verso e dal territorio dell'altra Parte,
 - le spese personali e di altro genere del proprio personale secondo le proprie leggi ed i propri regolamenti;
- la Parte ricevente la delegazione pagherà:
- i costi dell'organizzazione delle attività,
 - il trasporto locale all'interno del proprio territorio ed il vitto e l'alloggio all'interno delle proprie installazioni militari;
- b) in caso di delegazioni non ufficiali (o singoli):
- ciascuna parte sosterrà i costi per il proprio personale secondo i regolamenti in vigore,
 - la Parte ricevente fornirà il suo aiuto nell'organizzazione delle attività richieste dall'altra Parte.
2. Il principio di reciprocità non sarà applicato a gruppi molto numerosi. In tal caso gli aspetti finanziari saranno concordati di volta in volta dalle Parti.
3. Gli aspetti finanziari degli oneri connessi con l'ammissione di personale ai corsi di formazione saranno regolati da accordi specifici.
4. Fatte salve le leggi ed i regolamenti vigenti in ambedue i Paesi in materia di assistenza sanitaria ed i relativi costi, la Parte inviante sosterrà i costi di assicurazione per malattie, incidenti ed i costi per il trasporto in patria del personale.

Articolo VII

Dispute

Eventuali dispute riguardanti l'interpretazione o l'attuazione dell'Accordo saranno risolte non appena possibile dalle Parti unicamente attraverso negoziati bilaterali in uno spirito di reciproca buona volontà.

Articolo VIII


Disposizioni finali

1. Il presente accordo entrerà in vigore non appena le Parti avranno notificato di aver adempiuto ai rispettivi obblighi nazionali di ratifica e resterà in vigore finché una delle Parti non ne recederà.
2. Le Parti possono emendare o integrare il presente Accordo in qualsiasi momento con il consenso scritto di entrambe.
3. Ciascuna Parte può disdire il presente Accordo con notifica scritta. L'Accordo avrà termine 6 mesi dopo che l'altra Parte avrà ricevuto la notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Bratislava, il 28.05.1997, in due originali, ciascuno scritto nelle lingue italiana, slovacca, e inglese; tutti i testi fanno ugualmente fede. In caso di dispute circa l'interpretazione, prevarrà la versione inglese.

Per il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana



Per il Ministero della Difesa
della Repubblica Slovacca





AGREEMENT

between

**the Ministry of Defence
of the Republic of Italy**

and

**the Ministry of Defence
of the Slovak Republic**

**concerning
cooperation in the field of defence**



AGREEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE
REPUBLIC OF ITALY AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE
SLOVAK REPUBLIC CONCERNING COOPERATION IN THE FIELD OF
DEFENCE

The Ministry of Defence of the Republic of Italy and the Ministry of Defence of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the Parties),

reaffirming the need to comply with the directives issued by the North Atlantic Cooperation Council,

convinced that the UN Charter, the final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, the Paris Charter for a New Europe (1990) and the 1992 Vienna Document as well as other important OSCE documents make a considerable contribution towards the attainment of the established common goal of building security and stability in Europe,

considering the historic changes which have taken place in Europe and the new world order, recognizing the stabilizing role of the Armed Forces,

desiring to cooperate for their mutual respect and the acknowledgement of mutual interests as well as in the field of confidence-building,

declaring their willingness to undertake a lasting bilateral cooperation,

have agreed as follows:

Article I

Scope of cooperation

No forms of cooperation breaking the existing laws, regulations, international commitments and national/international policies of the two Countries can be carried on under this Agreement.

Article II

Areas of cooperation

The cooperation between the Parties will cover the following areas:

- a) military doctrine and national defence policy,
- b) organization of the Armed Forces,
- c) military training and instruction,
- d) Air Defence and Air Force matters of mutual interest,
- e) research and technology in the field of Defence,
- f) medical assistance and treatment in the field of Defence,
- g) logistic systems,
- h) telecommunications systems,
- i) exchange of views and experiences on military infrastructure,
- j) participation of the Armed Forces in environmental protection,
- k) cultural, art and sports activities,
- l) military history,
- m) laws and legal advice,
- n) fulfilment of commitments deriving from International Conventions, such as the 1992 Vienna Convention concerning security and confidence-building measures and disarmament,
- o) military equipment,
- p) other areas.

Article III

Forms of cooperation

The Parties will undertake cooperation by carrying out the following activities:

- a) official visits and meetings,
- b) joint training,
- c) exchange of information and documents,
- d) consultations,
- e) conferences and meetings,
- f) cultural, art, sports and other events.

Article IV

Planning for cooperation

1. The Parties' actual cooperative activities will be listed in the annual planning for the following year, which will be prepared by the parties every year by 15th November and signed by authorized Representatives of both Parties.

2. The plan of bilateral cooperation will be approved by Representatives of the Parties at staff meetings and will include the following points:

- a) activities,
- b) place and organization,
- c) duration,
- d) number and level of Representatives,
- e) bodies responsible for developing cooperative activities.

3. As regards activities in the field of defence equipment a Mixed Committee composed of representatives of the two Parties will be established with the following tasks:

- to assess and promote the technical and industrial cooperation between the two Countries,
- to examine any problems arising during implementation of the Agreement and suggest relevant corrective measures,
- to identify and define further potential areas of cooperation,
- to facilitate activities, relations, supplies and/or procurement between Industries, between Governmental Bodies and between Industries and Bodies,
- to submit proposals and recommendations aimed at enhancing implementation of the Agreement to respective national Authorities.

The Mixed Committee will meet alternately in either Country, according to a schedule to be defined.

If necessary, the Mixed Committee may consult experts designated on a case by case basis in the field of defence equipment.

Article V

Protection of classified information

1. The protection of classified information and documents exchanged under the above-mentioned cooperation will be ruled by a specific intergovernmental agreement signed by the two countries.

2. The transfer to third Countries of classified and unclassified information, documents, technical data and military equipment made available under this Agreement will be subject to prior written approval of the Government, the Bodies, or the Industries which have made them available, unless otherwise specifically agreed by the Parties.

Article VI

Financial responsibilities

1. The financial costs related to implementation of this Agreement will be covered according to the rules of the International law:

a) In case of official delegations:

The sending Party will pay:

- personnel transportation to and from the other Party's territory,
- personal and any other expenses, of the personnel according to the laws and regulations, in force in the sending country;

The receiving Party will pay:

- the costs of the activities' organization,
- the local transportation in its territory and the accommodation and messing within military installations;

b) In case of unofficial delegations (or individuals):

- each party will bear all costs to its own personnel in accordance with its regulations in force,
- the receiving Party will help the organization of the activities requested by the other Party.

2. The mentioned mutual basis principle will be not applied to groups with large number of people. Financial settlement of such matters will be agreed by the Parties case by case.

3. Specific agreements will rule the financial aspects of the costs connected with the admittance of personnel to instructional courses.

4. Without prejudice to the laws and the regulations concerning medical assistance and its related costs, in force in the Countries, the sending party will pay the insurance costs for diseases, incidents and the costs of the transportation of its personnel back to the Country.

Article VII

Disputes

Any disputes regarding the interpretation or implementation of the Agreement will be resolved as soon as possible by the parties exclusively through bilateral negotiations in a spirit of mutual goodwill.

Article VIII

Final provisions

1. This Agreement will enter into force upon notification by both Parties that they have complied with their respective domestic requirements of ratification and will remain in force until terminated by either Party.

2. The parties may amend or supplement this Agreement at any time by mutual written consent.


3. Each party may denounce this Agreement by written notification. The Agreement terminates 6 months after receiving the denouncement by the other Party.

In witness where of the undersigned representatives, duly authorized by the respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Bratislava on 28 May 1997, in two originals, each written in the Italian, Slovak and English languages, all texts being equally authentic. In case of dispute as to its interpretation, the English version shall prevail.

For the Ministry of Defence

of the Republic of Italy



For the Ministry of Defence

of the Slovak Republic

